

L'irriducibile politicità delle Corti costituzionali*

ENZO BALBONI**

Abstract: Presentation given at the annual seminar of *Quaderni costituzionali* on "Il contributo delle Corti Costituzionali a garanzia delle democrazie" (Bologna, 11 December 2024).

Data della pubblicazione sul sito: 25 gennaio 2025

Suggerimento di citazione

E. BALBONI, L'irriducibile politicità delle Corti costituzionali, in Forum di Quaderni Costituzionali, 1, 2025. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

^{*}Il presente contributo rappresenta la rielaborazione dell'intervento svolto in occasione del seminario annuale di *Quaderni Costituzionali* "Il contributo delle Corti Costituzionali a garanzia delle democrazie", che si è tenuto a Bologna l'11 dicembre 2024. La registrazione del seminario è disponibile sul sito di Radio radicale: https://www.radioradicale.it/scheda/746017/il-contributo-delle-corti-costituzionali-a-garanzia-delle-democrazie.

^{**} Professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. Indirizzo mail: enzo.balboni@unicatt.it.

8 E. Balboni

Porto anch'io il mio vaso di argilla a Samo sostenendo l'implicita, irriducibile politicità delle decisioni delle Corti costituzionali/supreme. Essenziale è il loro requisito di essere *ultimate*: cioè giuridicamente non superabili nei loro verdetti, nelle circostanze date. Tutte sono circonfuse di un'aura solenne e un poco misterica: quanto a composizione, metodi di scelta dei componenti, durata in carica, procedure, votazioni ecc.

Nella sua bella ricognizione comparatistica Sabrina Ragone è giustamente partita dal tempio simil attico edificato tra i palazzi del potere di Washington, perché da lì è partita la nostra istituzione e da lì si è evoluta, fin dagli inizi, col suo carismatico presidente John Marshall nel caso capitale *Marbury v. Madison* (1803).

Fin da subito ha preso avvio di slancio: anzi, come è arcinoto, con uno strappo logicamente argomentato e un *trick*, dando l'impressione di dar ragione al governo in carica e torto al ricorrente, che reclamava per sé un posto di sottogoverno che gli era stato promesso e assegnato. La Corte si impossessava per tale via del controllo di costituzionalità delle leggi, dopo aver dichiarato sovrana la costituzione di cui si faceva interprete.

Aharon Barak, in Israele nel 1995, si è posto sulla stessa strada, anzi è addirittura andato oltre, rispetto ai materiali normativi di cui disponeva.

Non è il caso di dire adesso una parola di più al riguardo, se non rimarcare che negli USA la sapienza politica della Corte e dei suoi presidenti ha sovente giocato un ruolo più che importante. Nel celeberrimo caso *Brown v. Board of Education of Topeka* (1954), Warren *Chief Justice* scelse accuratamente *il timing* (il caso iniziò nel 1951, fu discusso due volte a distanza di un anno una dall'altra e si concluse nel maggio 1954) e l'oggetto del caso discriminatorio da sottoporre ai suoi otto fratelli in toga. E dove era più aggredibile il muro alzato dagli ultraconservatori razzisti se non nel campo dell'istruzione-educazione? Laddove era palese che le scuole separate per razza anche nel caso (improbabile) di uguale qualità, mostravano un immediato vulnus del principio di uguaglianza in sé e per sé (*inherently unequal*) rispetto alla formazione dei nuovi cittadini, con effetti di cui i nuovi tempi dimostravano ormai l'insostenibilità.

C 'è un bellissimo dipinto di Norman Rockwell che illustra magnificamente l'esito trionfante della sentenza: con la bambina nera che, col grembiule bianco, marcia verso la scuola tutta impettita, con le treccine e i quaderni, scortata da quattro U.S. marshals, di cui il pittore non disegna il volto.

Ma anche in questo caso, dimostrando di saper ben pensare politicamente, Earl Warren, che si autoassegnò il caso (e ebbe il forte sostegno di Felix Frankfurter), lo tenne in sospeso per due anni, cioè fino a quando non riuscì a convincere tutti i giudici a votare con lui all'unanimità l'oltrepassamento di *Plessy-Ferguson* (1896): in tal modo la decisione acquistava un peso e una valutazione ulteriori di tipo politico, perché parlava direttamente al Paese. Si potrebbero esplorare ovviamente tanti altri casi e non tutti con retrogusto altrettanto gradevole.

Vado oltre, approssimandomi al caso italiano, ben illustrato da Giacomo D'Amico nella sua relazione. A lui faccio subito un'obiezione di lessico perché ha parlato, a proposito delle relazioni tra Stato e realtà regionali e locali di decentramento piuttosto che di autonomie, come invece è doveroso già come angolo di visuale, se ci si vuole ottenere all'interpretazione corretta dell'articolo 5 cost.

Questo fra l'altro è tanto chiaro ed esaustivo nella formulazione quanto inattuato, anzi davvero trascurato nelle realizzazioni di questi 75 anni, fatto salvo il fuoco (fatuo?) della riscrittura – *ultra vires*, almeno in alcuni punti – del Titolo Quinto del 2001, delle leggi Bassanini che precedono positivamente quella fase e del cosiddetto federalismo fiscale del 2009, rimasto invece pressoché lettera morta.

Dallo spioncino che ho potuto aprire in questa specifica materia – la relazione tra Stato e autonomie regionali e locali vista alla luce della politicità delle decisioni della Corte – spiccano due sentenze, aventi entrambe grande rilievo politico. Quella risalente al 2003, relatore Mezzanotte, che letteralmente ha inventato la cosiddetta "chiamata in sussidiarietà" ipotizzando dunque anche una relazione ascensionale delle materie ascrivibili alla competenza esclusiva dello Stato, consentendo per tale via di superare le varie *impasse* che ostruivano un fluido esercizio/passaggio di competenze in settori che vedevano ancora le classi politiche e burocratiche regionali impreparate a gestire competenze e funzioni appropriate per una Repubblica anche istituzionalmente pluralista, perché fondata su autonomie efficienti e responsabili. Quella temperie, certamente non da sola, contribuì di fatto a mantenere e rinsaldare l'accentramento su tutti i piani: legislativo, amministrativo e fiscale-finanziario.

Un altro rilevante intervento si è appena verificato, con la recentissima sentenza n. 192/2024 relatore Pitruzzella, nella quale la Corte, mentre da un lato non respinge *tout court* la concezione di un'autonomia differenziata come proposta *at large* dalla legge Calderoli, condiziona tuttavia il suo esercizio effettivo e puntuale a numerose ed incisive circostanze di gradimento: tali da rinviare senz'altro a tempi futuri, ma non lontanissimi, ulteriori e approfonditi vagli di costituzionalità, da esperire con stretto scrutinio rispetto alle modalità attraverso le quali l'autonomia differenziata sarà consentita; non senza un richiamo alla necessità di coinvolgimento del Parlamento e delle amministrazioni locali interne alle Regioni che chiedono di attivare l'art 116, terzo comma.

E così, anche per questa via, veniamo ricondotti ai luoghi e agli stili di politicità intrinseca dell'agire che sono propri del nostro e di tutti i giudici delle leggi. Del resto se, come ci diciamo, è la Costituzione e non altri ad essere sovrana nell'ordinamento, anche coloro ai quali affidata l'interpretazione decisiva di questa godono – e sono corrispettivamente responsabili – di una quota del suo esercizio, nel senso almeno che un po' di quella polvere aurea resta attaccata alle loro dita.